



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Capitolato prestazionale per l'affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Si premette che il presente appalto rientra tra i contratti di forniture e servizi che vengono aggiudicati per scopi diversi dall'esercizio dell'attività inerente il settore speciale d'intervento della società scrivente, (cosiddetti contratti "estranee" al campo di applicazione del codice dei contratti pubblici) e pertanto è regolato dal diritto privato.

Art. 1 Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di:

1. "gestione, programmazione ed organizzazione e della Sorveglianza Sanitaria", comprendente ogni attività prevista dalla normativa in materia di Sorveglianza Sanitaria (capo III, sezione V del TU), richiamate in particolare le previsioni di cui all'Art. 41 (Sorveglianza sanitaria) ivi compresi gli accertamenti diagnostici e specialistici, necessari al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori.
2. "preselezione di una rosa di candidati idonei allo svolgimento delle funzioni di Medico Competente", richiamate in particolare le previsioni di cui all'Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente), all'Art. 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente) e all'Art.25 (Obblighi del medico competente) del D.L.vo n.81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 2 Importo del servizio

L'importo complessivo stimato per l'intero periodo contrattuale (36 mesi) è pari a circa **€ 145.000,00** (euro centoquarantacinquemila/ 00), oltre I.V.A.

Il valore è da considerarsi del tutto presunto potendo variare, in difetto o eccesso, in funzione delle esigenze della Società (es. nuovi assunti o cambi mansione, visite straordinarie, ecc.) e/o delle variazioni degli specifici protocolli sanitari che nel corso del periodo contrattuale si presenteranno per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, impegnando la Ditta alle stesse condizioni contrattuali e di prezzo.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza; pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Ai soli fini della predisposizione dell'offerta, si riporta in allagato (Allegato A e Allegato B) l'attuale Protocollo sanitario e la Consistenza del personale della Società, inoltre, sempre ai fini della corretta predisposizione dell'offerta, si fornisce sia il numero minimo di sopralluoghi annui che il numero minimo di riunioni sulla sicurezza che sono richieste ogni anno:



- **visita medica periodica** ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, organizzata in anticipo rispetto alla data di scadenza e comunque entro e non oltre la data di scadenza indicata nel giudizio di idoneità precedente;
 - **visite mediche su richiesta di un lavoratore**, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, previa verifica col Medico Competente della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle condizioni di salute del lavoratore, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta;
 - **visita medica in occasione del cambio della mansione**, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, contestuale alla comunicazione di cambio mansione e comunque entro e non oltre il quinto giorno lavorativo dalla comunicazione stessa;
 - **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente**, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, contestuale alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro e comunque entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla comunicazione;
 - **visita medica preventiva in fase preassuntiva**, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, **contestuale alla comunicazione e comunque entro e non oltre il quinto giorno lavorativo dalla comunicazione stessa;**
 - **visite mediche per assenza oltre 60 giorni continuativi**, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, contestuale alla comunicazione e comunque entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione.
- d. trasmissione al SPP di Acque SpA del giudizio alla mansione di cui al comma 6 dell'art. 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dei relativi accertamenti (comprensivi degli esiti degli accertamenti diagnostici ed eventualmente di quelli specialistici);
- e. tempestiva comunicazione al SPP di Acque SpA dei nomi dei dipendenti, che, pur convocati, non si sono presentati alle visite o agli accertamenti o che si sono rifiutati di sottoporsi a visite, ad esami o ad indagini strumentali;
- f. consegna a ciascun lavoratore il giudizio di cui all'art. 41 c. 6 espresso dal Medico Competente nonché i risultati di esami/analisi personali (ove previsti da Protocollo Sanitario); tale attività dovrà essere effettuata con le modalità che il Fornitore riterrà le più opportune e tali da garantire il rispetto della normativa sulla Privacy.



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

2) gestione ambulatoriale, comprendente l'organizzazione di tutti gli accertamenti diagnostici, strumentali e specialistici (esami clinici, psicologici, biologici e strumentali, ecc.) previsti dal protocollo sanitario o esami aggiuntivi eventualmente necessari e specificamente richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione lavorativa.

Il soggetto che gestisce la Sorveglianza Sanitaria deve recuperare e prendere in carico le cartelle sanitarie dei lavoratori presso l'attuale luogo di conservazione stabilendone, in sede di stipula contrattuale, il nuovo luogo di custodia in ottemperanza:

- dell'art. 25 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08 - tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- dell'art. 25 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/08 – conservazione per almeno dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;

Art. 4.2 Medico competente

Il Medico Competente nominato dovrà assolvere tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare gli obblighi richiamati agli artt. 25 e 41 del Decreto medesimo, di seguito riportati:

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) *istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la*





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;

f) Lettera soppressa dall'art. 15 del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali* entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica, anche in fase preassuntiva, preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
 - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-ter)* visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) *lettera soppressa dall'art. 26 del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106*

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, *lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)* sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'*ALLEGATO 3A* e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. Comma abrogato dall'art. 26 del D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

9. Avverso i giudizi del medico competente *ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva* è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'azienda sanitaria locale





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso

IMPORTANTE: il Medico Competente dovrà assolvere, ove applicabili, a tutti i compiti/obblighi a suo carico richiamati nei Titoli successivi al Primo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

Art. 4.2.1 Medico Competente Coordinatore

Il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 39 comma 6 del D.Lgs 81/08 e in base della risultanza dell'analisi dei rischi, può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Tale figura potrà essere individuata tra i medici della Ditta ovvero potrà essere individuato esternamente.

In tal caso il Medico competente coordinatore, che sarà anch'esso nominato come Medico competente, oltre ad adempiere a quanto previsto dal D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii., deve inoltre assicurare le seguenti funzioni/attività complementari:

- a) rielaborare e validare, insieme a tutti i medici competenti incaricati, il protocollo sanitario da applicare in relazione alla Valutazione dei Rischi;
- b) coordinare tutte le attività di Medicina del Lavoro lasciando autonomia ai relativi medici coordinati ad effettuare sul territorio i protocolli sanitari e tutti i compiti previsti dal ruolo svolto;
- c) supportare, eventualmente delegando o facendosi supportare da uno o più tra medici competenti nominati, le competenti strutture aziendali nei rapporti con gli Enti esterni di vigilanza;
- d) partecipare, eventualmente delegando o facendosi supportare da uno o più tra medici competenti nominati, agli incontri organizzati dalle competenti strutture aziendali e fornire supporto e cooperazione sulle tematiche richieste di propria competenza;
- e) partecipare, eventualmente delegando o facendosi supportare da uno o più tra medici competenti nominati, alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
- f) collaborare con il datore di lavoro per garantire che le politiche e le misure preventive siano in linea con le leggi e le normative vigenti;
- g) contribuire alla formazione e all'informazione dei lavoratori sulle questioni di sicurezza e salute sul lavoro.

IMPORTANTE: Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.



Riepilogo criteri e punteggi utilizzati ai fini della valutazione tecnico economica delle singole offerte:

Criterio	Descrizione	Peso
1	Ribasso unico percentuale rispetto all'importo complessivo stimato per l'intero periodo contrattuale (36 mesi)	20/100
2	Numero di medici proposti	25/100
3	Numero ambulatori fissi	40/100
4	Ambulatori mobili disponibili	15/100

Tabella 3

La valutazione del criterio "1 - Ribasso unico percentuale rispetto all'importo complessivo stimato per l'intero periodo contrattuale (36 mesi)" verrà effettuata assegnando un punteggio secondo la seguente formula:
 $X=(A/B)$
 Dove:
 X: è il coefficiente da assegnare alla ditta
 A: è il ribasso offerto dal concorrente oggetto di valutazione
 B: è il maggior ribasso espresso tra tutti i concorrenti
 Peso del criterio 1 = 20

Tabella 4

Per la valutazione dei criteri da 2 a 4 e permettere la valutazione di tipo tecnico, ogni Ditta partecipante dovrà produrre **una relazione** contenente le informazioni di cui alla tabella 5 sopra riportata.

<p>Ai fini della valutazione al criterio "2 - Numero di medici" verranno assegnati i seguenti voti:</p> <p>3 o più medici coefficiente 1 2 medici coefficiente 0,5 Peso del criterio 2 = 25</p>
<p>Per quanto relativo al criterio "3 - Numero ambulatori fissi" verranno assegnati i seguenti voti:</p> <p>3 o più ambulatori coefficiente 1 2 ambulatori coefficiente 0,75 1 ambulatorio coefficiente 0,5 Peso del criterio 3 = 40</p>
<p>Per quanto relativo al criterio "4 - Ambulatori mobili" verranno assegnati i seguenti voti:</p> <p>presente coefficiente 1 non presente coefficiente 0 Peso del criterio 4 = 15</p>

Tabella 5



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

L'assegnazione del servizio avverrà nei confronti della Ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio espresso come somma del punteggio tecnico ed economico.

Ogni condizione dichiarata dai concorrenti ed a cui sia stato attribuito un punteggio costituisce obbligazione contrattuale nel caso di selezione del concorrente.

Art. 7 Obblighi delle Società

Acque SpA, per tramite dei propri uffici competenti, si impegna a:

- comunicare la consistenza del personale e relative scadenze delle visite mediche in essere alla stipula del contratto;
- comunicare le modifiche delle mansioni del personale interessato, nuove assunzioni e cessazioni;
- comunicare il nominativo del referente delle Società per l'organizzazione delle visite mediche;
- inviare il personale a visita medica nei giorni e alle ore concordate con la Ditta esecutrice del servizio;
- informare tempestivamente di ogni variazione intervenuta negli ambienti di lavoro, di eventuali modifiche significative di impianti e macchinari o di qualsiasi situazione che possa influire sulle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 8 Modalità di pagamento

Il servizio verrà remunerato in base all'attività effettivamente svolta e dettagliatamente rendicontata agli uffici competenti. I pagamenti saranno a 60 giorni fine mese data fattura a mezzo bonifico bancario.

Art. 9 Invariabilità del corrispettivo

Le spese relative alle visite mediche eccezionali di natura specialistica alle quali il Medico Competente ritenga di dover sottoporre il personale, per formulare il giudizio di idoneità alla mansione, dovranno essere rendicontate singolarmente sulla base dei prezzi offerti, eventuali variazioni dei listini prezzi dovranno essere comunicate con almeno 30 giorni di preavviso e comunque saranno valide solo se perverrà alla Società comunicazione controfirmata per accettazione.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi rispetto ai preventivi pervenuti ed alle condizioni economiche sottoscritte.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Art. 10 Penali

Nell'esecuzione del contratto occorre rispettare le modalità di esecuzione e i tempi di cui al presente Capitolato. Nei casi di mancato rispetto da parte della Ditta e/o del Medico Competente di uno qualunque degli obblighi o dei termini temporali di cui all'art. 4.1 e 4.2, sarà applicata una penale di **Euro 250,00** eventualmente cumulabile in caso di violazioni multiple.

Art.11 Variazioni ai lavori ed al corrispettivo

Eventuali prestazioni/esami specialistici eccedenti quelli previsti da Protocollo Sanitario ma reputati necessari dal Medico Competente ai fine del giudizio di idoneità, potranno essere effettuati solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto specifica conferma d'ordine.

Art.12 Oneri a carico della Ditta e/o Medico Competente

Per assicurare le prestazioni contrattuali, il fornitore si avvarrà di proprio personale e lo impiegherà sotto la sua esclusiva responsabilità. Acque SpA potrà richiedere in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio la sostituzione del personale che risultasse inadeguato allo svolgimento dei servizi in termini di professionalità, qualità e continuità della prestazione stessa.

Il fornitore dovrà garantire continuità di presenza dei medici impiegati per lo svolgimento del servizio richiesto assicurando il più possibile un basso indice di turn-over. L'eventuale sostituzione del medico competente per malattia o per altri impedimenti oggettivi dovrà avvenire con nomina del datore di lavoro e comporterà, per il sostituto, la piena assunzione di responsabilità delle valutazioni operate, sia all'effettuazione delle visite, sia al rilascio del certificato di idoneità alle mansioni.

Il fornitore si impegna a garantire l'esecuzione del servizio nel rispetto di tutti gli oneri, patti e condizioni previsti dal presente Capitolato nonché dalla normativa vigente in materia. Pertanto, saranno a suo esclusivo carico tutte le spese, gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione, nonché tutti i costi derivanti dall'adozione delle procedure e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi, ai terzi e ai beni in uso.

La Ditta dovrà fornire il tariffario delle prestazioni per la verifica contabile delle prestazioni erogate.

Art.13 Risoluzione del contratto

E' prevista la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta esecutrice del servizio mediante semplice lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- Frode nell'esecuzione del servizio;





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

- Richiesta di costi aggiuntivi per prestazioni non dovute;
- Inadempimento accertato e continuativo;
- Manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- Inadempienza accertata alle norme di legge;
- Sospensione del servizio da parte della Ditta senza giustificato motivo;
- Associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La Ditta è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili nel caso di risoluzione contrattuale.

Art.14 Personale

Le qualifiche del personale che la Ditta destinerà ai vari servizi dovranno corrispondere a quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro. Il numero degli addetti dovrà essere tale da poter completare il servizio alle condizioni previste in modo perfetto e secondo le regole dell'arte e nelle ore della giornata che le particolari esigenze richiedono.

Art.15 Tutela del lavoratore

La Ditta è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di legge. È altresì responsabile dei danni arrecati a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

La Ditta s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi a protezione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolare a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiami alle armi, etc... La Ditta si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria.

Art.16 Divieto di cessione nel contratto - Subappalto

È fatto divieto di cessione di tutto o di parte del Contratto relativo al presente affidamento. Vista la natura del servizio per questo tipologia di affidamento è vietato il subappalto.

Art.17 Assicurazioni e responsabilità



La Ditta dovrà essere coperta da polizza sulla responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dal servizio svolto. La Ditta assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e le





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

attrezzature di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando Acque spa da ogni responsabilità al riguardo. La Ditta assume l'obbligo di svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, utilizzando personale e mezzi idonei alla esecuzione del servizio alle condizioni di cui alla presente convenzione. La Ditta è responsabile dell'opera del proprio personale dipendente e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Per la predisposizione tecnica del Capitolato	Per Approvazione
BSPP Acque SpA  _____ Silvio Nannini	Il Responsabile del Contratto  _____ Fabio Trolese

